INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 3

Modifiche al decreto-legge n. 6/1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1998 - disposizioni varie relative a eventi calamitosi

Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del decreto 28 settembre 1998, n. 499, adottato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 12 ed i cui termini sono aggiornati con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, si applicano fino al 31 dicembre 2000, anche per i territori di cui all'articolo 1, mantenendosi in bilancio fino alla stessa data le relative disponibilita' finanziarie. All'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi sugli edifici pubblici delle regioni e degli enti locali comprendono anche le opere strettamente necessarie per l'adeguamento degli impianti tecnici e l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente.". All'articolo 5, comma 2, della decreto-legge n. 6 del 1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il costo di nuova costruzione di stalle quando la loro delocalizzazione e' prescritta dalle vigenti normative.". Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione nel territorio dei comuni della provincia di Messina interessati dall'evento sismico del 14 febbraio 1999 e' assegnato alla regione siciliana, per l'anno 1999, un contributo di lire 6,5 miliardi. Con ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vengono stabilite le relative disposizioni operative per l'esecuzione degli interventi. Il termine di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, cosi' come modificato dall'articolo 23, comma 6-quinquies, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, e' prorogato al 20 luglio 2000.

Versione in vigore dal 16 maggio 1999, non più in vigore dal 15 luglio 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in materia di protezione civile
Estremi	Decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-materia-di-protezione-civile/art-3-modifiche-al-decreto-legge-n-6-1998-convertito-con-modificazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it